

Regolamento di Utilizzo del Sistema

[Articolo 1 - Definizioni](#)

[Articolo 2 - Principi generali](#)

[Articolo 3 - Soggetti legittimati all'acquisto di beni e servizi](#)

[Articolo 4 - Registrazione al Sistema](#)

[Articolo 5 - Acquisto da convenzioni-quadro](#)

[Articolo 6 - Partecipazione alle gare telematiche](#)

[Articolo 7 - Svolgimento delle gare telematiche](#)

[Articolo 8 - Partecipazione al mercato elettronico](#)

[Articolo 9 - Disabilitazione dalle funzionalità del Sistema](#)

[Articolo 10 - Revoca dell'abilitazione alle funzionalità del Sistema](#)

[Articolo 11 - Manleva](#)

[Articolo 12 - Trattamento dei dati personali](#)

[Articolo 13 - Accesso agli atti](#)

[Articolo 14 - Modifiche del Regolamento](#)

[Articolo 15 - Norma finale](#)

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:

Abilitazione: il provvedimento ai sensi degli articoli 9 e 11 del D.P.R. n. 101/2002 che consente ai fornitori di partecipare alle gare telematiche ed al mercato elettronico gestiti dall'Agenzia attraverso il Sistema;

Agenzia: Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, la struttura regionale di acquisto costituita ai sensi dell'articolo 19 L.R. 24 maggio 2004, n. 11;

Chiavi di accesso al Sistema: la UserID e la Password che identificano l'utente del Sistema e gli consentono di interagire con il Sistema stesso;

Elenco Utenze: l'elenco, pubblicato sul sito ed accessibile agli utenti del Sistema, nel quale vengono inserite le utenze attive;

Fornitori o Imprese: i soggetti economici che offrono beni e/o servizi attraverso il Sistema;

Punto Ordinante: l'utente autorizzato ad impegnare la spesa per conto dell'Amministrazione di appartenenza ed abilitato a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici;

Punto Istruttore: l'utente che, previa registrazione richiesta da un Punto Ordinante, è abilitato ad accedere agli strumenti telematici di acquisto e a predisporre gli ordini on-line da sottoporre per la validazione e la sottoscrizione al Punto Ordinante;

Registrazione alle funzionalità del Sistema: il provvedimento che consente all'utente ottenere le Chiavi di accesso necessarie per utilizzare il Sistema;

Regolamento: il presente Regolamento di utilizzo del Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia;

Sistema di acquisto: il complesso degli strumenti di acquisto – convenzioni-quadro; gare telematiche; mercato elettronico – gestiti dall'Agenzia ed accessibili tramite il sito;

Sito: il sito www.intercent.it tramite il quale è possibile utilizzare il Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia;

Utenti: i dipendenti e/o i rappresentanti degli enti pubblici e dei soggetti privati legittimati all'utilizzo del Sistema di acquisto.

Articolo 2

Principi generali

1. Il presente Regolamento individua le condizioni di legittimazione e disciplina le modalità operative per l'utilizzo del Sistema di acquisto di beni e servizi gestito dall'Agenzia.
2. Il Sistema di acquisto viene gestito dall'Agenzia in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - b. trasparenza delle negoziazioni;
 - c. semplificazione dei processi di acquisto;
 - d. contenimento della spesa pubblica;
 - e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese.

1. L'Agenzia non opera in qualità di agente, mediatore, procuratore di affari o intermediario. In nessun caso l'Agenzia può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il Sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.
2. Il Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia si articola:
 - a. nell'attivazione di convenzioni-quadro, con le quali l'impresa prescelta nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito di semplice emissione di ordinativi di Fornitura dai Punti Ordinanti;
 - b. nello svolgimento di gare telematiche, finalizzate alla stipula delle convenzioni-quadro di cui alla precedente lettera ovvero, su richiesta di amministrazioni o enti interessati, di singoli contratti di acquisto;
 - c. nell'operatività del mercato elettronico regionale.

1. L'Agenzia, in qualità di gestore del Sistema, è il soggetto incaricato di controllare i parametri di funzionamento del Sistema stesso, adottando i provvedimenti necessari in caso di riscontrate anomalie.
2. L'Agenzia è il soggetto responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema. L'Agenzia riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia ed adotta, tra l'altro, le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni che rappresentano, prendono atto ed accettano che l'Agenzia non effettua alcun controllo in ordine al rispetto, da parte degli utenti stessi, della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale venga commesso attraverso od in occasione dell'utilizzo del Sistema. Gli utenti si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, e a non immettere nel sito materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo, blasfemo, pornografico o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.

Articolo 3

Soggetti legittimati all'acquisto di beni e servizi

1. Sono legittimati all'acquisto di beni e servizi tramite il Sistema gestito dall'Agenzia le amministrazioni e gli enti di cui all'art 19 L.R. del 24 maggio 2004, n.11, previa registrazione al sistema e notifica dei punti ordinanti. Gli utenti prendono atto che l'Agenzia non effettua alcuna verifica sugli effettivi poteri dei punti ordinanti ed accettano che il controllo di conformità alla propria regolamentazione rientra esclusivamente nelle responsabilità dell'amministrazione o dell'ente interessato.
2. I soggetti di cui al comma 1, singoli o raggruppati, possono richiedere all'Agenzia di bandire gare anche telematiche operando in qualità di stazione appaltante in nome e per conto degli stessi soggetti ovvero di prestare i propri servizi di consulenza e assistenza per la realizzazione di procedure di acquisto con il supporto del sistema.
3. Previa stipula di appositi accordi, pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati appartenenti a Regioni diverse possono utilizzare il Sistema di acquisto gestito dall'Agenzia.

Articolo 4

Registrazione al Sistema

1. Gli utenti dei soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a conseguire preventivamente la registrazione alle funzionalità del Sistema.
2. I dipendenti e/o rappresentanti dei suddetti soggetti che hanno il potere di impegnare la spesa dell'amministrazione di appartenenza, richiedono la registrazione al Sistema come Punti Ordinanti avendo quindi la facoltà di emettere Ordinatori di Fornitura per l'adesione alle convenzioni-quadro e, qualora in possesso di firma digitale, di utilizzare il mercato elettronico regionale.
3. Per la registrazione al Sistema i dipendenti e/o rappresentanti delle amministrazioni, compilano l'apposito form on-line, disponibile sul sito fornendo, a corredo dello stesso, le informazioni ivi indicate.
4. Gli utenti in possesso di firma digitale firmano digitalmente il form che verrà automaticamente inoltrato dal Sistema all'Agenzia; i soggetti non in possesso di firma digitale stampano il form compilato ed lo inviano all'Agenzia via fax al numero indicato sul sito.
5. Non saranno registrati i soggetti che abbiano presentato domande incomplete, ovvero contenenti dati e/o allegati diversi da quelli richiesti nel form di Domanda di registrazione al Sistema.
6. A seguito di apposita istruttoria, l'Agenzia concede o nega la registrazione, dandone notizia al richiedente attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo comunicato dall'interessato. Resta inteso che il controllo sulla conformità della registrazione dei singoli Punti Ordinanti alle norme interne dell'organizzazione spetta alle amministrazioni e agli enti aderenti al Sistema.
7. All'atto della registrazione, ovvero una volta registrati, i Punti Ordinanti iscrivono al Sistema i propri collaboratori cui verrà associata un'utenza da Punto Istruttore che consentirà loro di approntare gli atti finalizzati agli acquisti attraverso il Sistema. Tali atti dovranno comunque essere firmati ed inviati ai fornitori dal Punto Ordinante.
8. La UserID e la Password ottenute all'atto della registrazione sono necessarie per l'accesso alle sezioni riservate del sito, nonché per l'utilizzo del Sistema di acquisto.
9. Con la sottoscrizione e l'invio della Domanda di registrazione, gli utenti accettano integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento nonché delle altre regole di funzionamento del Sistema o di sue singole sezioni pubblicate sul sito.
10. Gli utenti che richiedono la registrazione garantiscono l'esattezza e la veridicità delle informazioni inserite nella Domanda, nonché di tutti i dati e le informazioni che saranno dai medesimi forniti all'Agenzia ed agli altri utenti del Sistema, esonerando l'Agenzia stessa da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla esattezza e veridicità delle informazioni che transitano per il Sistema stesso.
11. Le Chiavi di accesso al Sistema (UserID e Password) sono personali e devono essere conservate con cura. L'utente si impegna a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché con modalità tali da non recare pregiudizio al Sistema, agli altri utenti e, in generale, a terzi, prendendo atto ed accettando fin d'ora che ogni operazione compiuta con l'utilizzo delle predette Chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle Chiavi di accesso utilizzate ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività poste in essere.
12. Gli utenti sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni evento giuridicamente rilevante riguardante la propria partecipazione al Sistema, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, perdita dei requisiti di legittimazione per l'utilizzo del Sistema, smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso, indebito utilizzo delle stesse da parte di terzi, mutamento dei dati comunicati all'Agenzia all'atto della richiesta di registrazione al Sistema.
13. Le registrazioni sono efficaci a tempo indeterminato.
14. Gli utenti registrati sono iscritti nell'Elenco UtENZE pubblicato sul sito ed accessibile agli altri utenti del Sistema.

15. Le utenze che, per qualsiasi motivo, vengano disabilitate sono eliminate dall'Elenco Utenze.
16. Le comunicazioni agli utenti del Sistema si danno per eseguite, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal richiedente all'atto della registrazione.

Articolo 5

Acquisto da convenzioni-quadro

1. Le convenzioni-quadro di cui al precedente articolo 1, comma 4 lettera a), sono stipulate dall'Agenzia nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di selezione del contraente.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 acquistano beni e/o servizi oggetto di convenzioni-quadro mediante emissione di Ordinativi di Fornitura.
3. Gli Ordinativi di Fornitura sono emessi dal Punto ordinante mediante l'utilizzo degli appositi form disponibili sul sito. Gli utenti in possesso di firma digitalmente firmano digitalmente l'Ordinativo di Fornitura che verrà inviato al fornitore automaticamente dal Sistema. Gli utenti non in possesso di firma digitale dovranno stampare l'Ordinativo di Fornitura, firmarlo ed inviarlo al fornitore secondo i metodi tradizionali di spedizione.
4. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che qualsivoglia atto od operazione compiuta nella Sezione Convenzioni del sito verrà loro imputata ad ogni effetto di legge.
5. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che qualunque atto od operazione avente quale fine ed effetto quello di impedire, turbare, alterare o sospendere indebitamente il normale funzionamento del meccanismo convenzionale, rileverà ad ogni senso di legge e determinerà la revoca della registrazione al Sistema.
6. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che il mancato rispetto delle regole stabilite dall'Agenzia per l'effettuazione di acquisti di beni e/o servizi attraverso l'adesione a convenzioni-quadro, oltre a risultare eventualmente rilevante ai sensi del precedente comma, impedirà la conclusione del contratto di acquisto tra l'ente interessato ed il fornitore.
7. Per tutte le attività di gestione delle convenzioni-quadro, le imprese che hanno sottoscritto le convenzioni stesse accedono alle funzionalità del Sistema attraverso le Chiavi di accesso (UserID e Password) forniti dall'Agenzia. In caso di raggruppamenti temporanei di impresa ovvero di consorzi, l'abilitazione alle funzionalità del Sistema viene concessa alla sola impresa mandataria del raggruppamento ovvero al consorzio. Per le modalità di utilizzo e conservazione delle Chiavi di Accesso al Sistema delle imprese vale quanto previsto nel precedente articolo 3.

Articolo 6

Partecipazione alle gare telematiche

1. Lo svolgimento di gare telematiche è preceduto dalla pubblicazione di bandi di abilitazione e di avvisi di gara aventi i contenuti di cui agli articoli 9 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.
2. Le imprese che abbiano ottenuto l'abilitazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 4 aprile 2002, n.101, vengono dotate delle Chiavi di accesso necessarie per accedere alle funzionalità del Sistema. Esse ricevono, inoltre, all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto dell'abilitazione, l'invito a partecipare alle negoziazioni. Per le modalità di utilizzo e conservazione delle Chiavi di accesso al Sistema delle imprese vale quanto previsto nel precedente articolo 3.
3. Le imprese potranno accedere alla specifica negoziazione di interesse, i cui riferimenti sono inviati con la e-mail di invito, scaricando la documentazione di gara e seguendo le istruzioni ivi contenute per la presentazione dell'offerta.
4. Per la partecipazione a gare telematiche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi, le Chiavi di accesso al Sistema vengono concesse alla sola impresa mandataria del raggruppamento ovvero al consorzio, i quali devono indicare le imprese mandanti o le consorziate per le quali concorrono secondo le modalità indicate nei singoli avvisi di gara.

Articolo 7

Svolgimento delle gare telematiche

1. Le gare telematiche si svolgeranno mediante l'utilizzo del Sistema, secondo quanto definito dettagliatamente nella documentazione di gara.

2. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, riconoscono e accettano che per tutta la durata della gara telematica, incluse le fasi preparatorie, ed ai fini del suo svolgimento, della sua chiusura, della sua aggiudicazione e della sua eventuale sospensione e/o annullamento, l'orario ufficiale e il tempo trascorso saranno unicamente quelli registrati dal Sistema e che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze rappresentate.
3. Le operazioni effettuate nell'ambito della gara telematica sono riferibili agli utenti sulla base del processo di registrazione e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN).
4. Le imprese prendono atto ed accettano che qualunque atto od operazione posta in essere dai propri dipendenti e/o rappresentanti abilitati al Sistema, avente quale fine ed effetto quello di impedire, turbare, alterare o sospendere indebitamente il normale svolgimento della procedura di gara, rileverà ad ogni senso di legge e determinerà la revoca della abilitazione alle funzionalità del Sistema.

Articolo 8

Partecipazione al mercato elettronico

1. Nella sezione mercato elettronico del sito, i Punti Ordinanti in possesso di firma digitale possono effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
2. Il mercato elettronico si articola in due sezioni:
 - a. mercato elettronico prodotti, contenete i cataloghi, predisposti dai fornitori abilitati e suddivisi per categorie merceologiche, relativi ai prodotti direttamente acquistabili dagli enti interessati;
 - b. mercato elettronico fornitori, contenente l'elenco dei fornitori abilitati, cui gli enti interessati possono rivolgere richieste di quotazione per l'approvvigionamento di beni e/o servizi anche non presenti nel mercato elettronico prodotti.
3. L'abilitazione dei fornitori al mercato elettronico prodotti avviene ai sensi dell'articolo 11 D.P.R. n. 101/2002.
4. L'abilitazione al mercato elettronico fornitori richiesta dalle singole imprese avviene previo riscontro, da parte dell'Agenzia, del possesso dei requisiti di affidabilità indicati nel bando di abilitazione.
5. Le imprese che abbiano ottenuto l'abilitazione vengono dotate di Chiavi di accesso al Sistema. Per le modalità di utilizzo e conservazione Chiavi di accesso al Sistema delle imprese vale quanto previsto nel precedente articolo 3.
6. I cataloghi inseriti nel mercato elettronico prodotti contengono i beni e i servizi per i quali è stata concessa l'abilitazione. I fornitori abilitati sono i soli ed esclusivi responsabili del contenuto dei cataloghi e si impegnano a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei beni e dei servizi ivi inseriti. I fornitori abilitati si impegnano a mantenere sempre aggiornati i cataloghi, avendo cura che i beni e i servizi offerti siano effettivamente disponibili.
7. I fornitori abilitati garantiscono di essere gli unici ed esclusivi proprietari dei beni inseriti nei cataloghi e, comunque, di poterne liberamente disporre nel pieno rispetto di qualsiasi diritto o legittima pretesa di terzi.
8. I fornitori abilitati si impegnano a non inserire nei cataloghi beni o servizi di cui sia vietata la vendita o la prestazione, o comunque di provenienza illecita, contrari all'ordine pubblico o al buon costume, contraffatti o comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed intellettuale e, in generale, con l'ordinamento.
9. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, riconoscono che l'Agenzia non garantisce la conformità dei beni e dei servizi offerti nei cataloghi con quelli che verranno effettivamente consegnati o prestati dai fornitori abilitati agli enti richiedenti, e pertanto non assume alcuna responsabilità e non fornisce alcuna garanzia riguardo ai beni ed ai servizi, né riguardo alla conformità degli stessi alla normativa applicabile, né infine in ordine al buon esito delle transazioni concluse. L'Agenzia si farà comunque carico di monitorare le attività svolte dai fornitori e, nel caso di ripetute inadempienze, di disabilitare i cataloghi dei fornitori inadempienti.
10. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, i fornitori possono richiedere, con le modalità indicate nei bandi di abilitazione, la modifica o la disattivazione dei cataloghi inseriti nel mercato elettronico prodotti. Le richieste di modifica o di disattivazione dei cataloghi sono pubblicate in calce al relativo catalogo.
11. Qualsivoglia modifica inerente i cataloghi, ivi compresa la richiesta di disattivazione degli stessi, è opponibile agli altri utenti del Sistema all'atto della pubblicazione della relativa richiesta, fermo restando l'obbligo del fornitore di applicare i prezzi e le condizioni indicate nel catalogo al momento dell'invio della Richiesta di acquisto da parte dell'ente interessato, nonché l'obbligo del fornitore di astenersi dall'accettare ordini relativi alla parte del catalogo oggetto di richiesta di modifica od al catalogo di cui ha richiesto la disattivazione fino all'effettiva modifica o disattivazione.
12. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che qualsivoglia atto od operazione compiuta nella sezione mercato elettronico del sito verrà loro imputata ad ogni effetto di legge e che né l'Agenzia, né gli altri utenti del Sistema opereranno alcun tipo di controllo in ordine alla effettiva sussistenza, in capo a detti soggetti, dei poteri di rappresentanza e/o di spesa.

13. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che qualunque atto od operazione avente quale fine ed effetto quello di impedire, turbare, alterare o sospendere indebitamente il normale funzionamento del mercato elettronico, rileverà ad ogni senso di legge e determinerà la revoca della abilitazione alle funzionalità del Sistema.
14. Gli utenti del Sistema, anche per conto delle amministrazioni e degli enti ovvero delle imprese che rappresentano, prendono atto ed accettano che il mancato rispetto delle regole stabilite dall'Agenzia per l'effettuazione di acquisti di beni e/o servizi nel mercato elettronico, oltre a risultare eventualmente rilevante ai sensi del precedente comma, impedirà la conclusione del contratto di acquisto tra l'ente interessato ed il fornitore.

Articolo 9

Disabilitazione dalle funzionalità del Sistema

1. In qualsiasi momento, fatte salve le obbligazioni assunte, gli utenti possono richiedere la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema.
2. Gli utenti interessati si impegnano, in ogni caso, a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino alla effettiva disattivazione dell'utenza.
3. All'atto dell'adozione del provvedimento di disabilitazione, l'utenza interessata viene eliminata dall'Elenco Utenze.

Articolo 10

Revoca dell'abilitazione alle funzionalità del Sistema

1. La perdita dei requisiti di legittimazione all'utilizzo del Sistema, dichiarata dall'utente interessato o comunque accertata dall'Agenzia, determina l'immediata disabilitazione dell'utenza interessata con conseguente eliminazione dall'Elenco Utenze da parte dell'Agenzia.
2. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione venga dichiarata dall'utente interessato, l'Agenzia provvede senza indugio alla disabilitazione dell'utenza ed alla eliminazione della stessa dall'Elenco Utenze. Qualora la perdita dei requisiti di legittimazione non venga dichiarata dall'utente interessato, ma sia altrimenti accertata dall'Agenzia, quest'ultima provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente all'atto della registrazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'utente riconosca la perdita dei requisiti di legittimazione, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che l'Agenzia non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disabilitata ed eliminata dall'Elenco Utenze.
3. Qualsiasi violazione delle norme del presente Regolamento determina la revoca dell'abilitazione già rilasciata al responsabile dell'impresa che ne ha fatto richiesta, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e/o richiesta di risarcimento danni da parte dell'Agenzia e/o di terzi.
4. Rilevata, con qualsiasi mezzo, una violazione delle norme del presente Regolamento, l'Agenzia provvede ad inviare apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicata dall'utente presunto responsabile all'atto della registrazione, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui l'utente riconosca le proprie responsabilità, rifiuti il contraddittorio, ovvero formuli deduzioni che l'Agenzia non ritenga di poter accogliere, l'utenza interessata viene disabilitata ed eliminata dall'Elenco Utenze.

Articolo 11

Manleva

1. Gli utenti del Sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne l'Agenzia risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte dalla medesima a causa di violazioni del presente Regolamento, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente dagli stessi perpetrata.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

1. L'Agenzia è titolare e responsabile del trattamento dei dati personali comunicati ai fini dell'utilizzo del Sistema, secondo quanto di volta in volta specificamente indicato nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta dei dati ed ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 per gli atti e i documenti diversi da quelli già pubblicati e/o resi disponibili sul sito si esercita, previa autorizzazione specifica dell'Agenzia, con l'interrogazione delle registrazioni di Sistema che contengono la documentazione in formato elettronico delle attività compiute all'interno del Sistema.
2. L'invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato con l'invio del documento richiesto all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della registrazione ovvero all'atto della presentazione dell'istanza di accesso.

Articolo 14

Modifiche del Regolamento

1. Qualunque modifica del presente Regolamento verrà notificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dagli utenti all'atto della registrazione e contemporaneamente pubblicata sul sito.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate al Regolamento, gli utenti richiedono la disabilitazione dalle funzionalità del Sistema, impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione fino alla effettiva disattivazione dell'utenza, fatte salve le obbligazioni già assunte. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate al Regolamento.

Articolo 15

Norma finale

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 e del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici.